

A.G.C. 08 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Deliberazione n. 1213 del 10 luglio 2009 – Ulteriori disposizioni relative alla gestione dei rapporti con i soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17, legge 449/97 e art.31, legge 448/98.

Premesso che

- l'art. 17 comma 10 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha demandato a decorrere dal 1 gennaio 1999 alle regioni a statuto ordinario la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni e del contenzioso amministrativo relativamente alle tasse automobilistiche non erariali;
- l'art. 17, comma 11, della stessa legge ha previsto che i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo secondo quanto stabilito dal DPCM n. 11 del 25 gennaio 1999 e dal D.M. (Finanze) 16 marzo 1999;
- l'art. 31, comma 42, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha stabilito che i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264 possono riscuotere le tasse automobilistiche analogamente a quanto previsto per i tabaccai e previa adesione alla convenzione tipo approvata con D.M. (Finanze) 13 settembre 1999;
- con delibera di Giunta Regionale n. 7 del 16/01/2009 sono state disciplinate in maniera organica le procedure amministrative relative alla gestione dei rapporti con i riscossori delle tasse automobilistiche in applicazione dei sopra citati decreti;
- al punto 2 della citata deliberazione 16 gennaio 2009, n. 7 viene disciplinato invece il "Mancato riversamento delle somme riscosse nelle singole settimane contabili" e al successivo punto 4. è prevista l'ipotesi di "Revoca dell'autorizzazione alla riscossione e risoluzione del rapporto";
- al punto 5 è invece prevista la "Gestione e svincolo delle polizze fidejussorie, in forma individuale, a garanzia degli obblighi convenzionali;
- più in particolare:
 - al punto 2.F è stabilito che, qualora il soggetto abilitato alla riscossione risulti inadempiente rispetto all'obbligo di riversamento delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica tramite la procedura RID per motivazioni diverse dall'insufficienza fondi provveda spontaneamente al riversamento della somma dovuta, maggiorata della penale del cinque per cento prevista dall'art. 4, comma 5 del DPCM 25 gennaio 1999, n. 11 e dall'art. 6, comma 5 del DM 13 settembre 1999, prima della notifica della formale contestazione di inadempimento da parte della struttura regionale competente, l'insoluto non costituisce violazione ai fini della revoca dell'autorizzazione alla riscossione e risoluzione del rapporto;
 - al punto 2.H è previsto che in caso in cui il RID non abbia avuto esito positivo per cause tecniche imputabili alla Regione Campania ovvero per causa di forza maggiore il riscossore può procedere a regolarizzare la propria posizione secondo le modalità ed i termini indicati dalla struttura regionale competente. In questo ultimo caso il riversamento dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dell'intimazione notificata secondo le modalità previste dal medesimo punto 2;
 - al punto 4.A è stabilito che, con riferimento all'obbligo di riversamento delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica da parte del soggetto autorizzato alla relativa riscossione, nel caso in cui siano verificati tre insoluti nel corso di sei mesi consecutivi, la struttura regionale competente proceda alla risoluzione del rapporto convenzionale per gravi inadempienze contrattuali;
 - al punto 5.C è prevista l'acquisizione della conferma al soggetto fideiussore dell'avvenuto rilascio della garanzia sia in sede di nuova autorizzazione sia in sede di rinnovo della stessa;
 - al punto 5.E lettera b) è previsto, ai fini della concessione dello svincolo della polizza fidejussoria tra le condizioni necessarie, il decorso di almeno un anno dalla data di scadenza del periodo di copertura fidejussoria;

Considerato

- che, in base alla disciplina vigente, in sede di richiesta di autorizzazione al servizio di riscossione

della tassa in questione, tra l'altro, ai fini del riversamento delle somme riscosse per incarico dell'Amministrazione Regionale nelle singole settimane contabili, i soggetti richiedenti l'attivazione del servizio trasmettono copia del modulo di autorizzazione alla procedura bancaria di addebito automatico presentato al proprio istituto bancario, debitamente timbrato e sottoscritto da rappresentanti dello stesso istituto;

- che nonostante tale adempimento sia stato sistematicamente riscontrato dagli uffici preposti, per diversi soggetti nuovi autorizzati, in occasione dell'invio delle prime richieste di addebito sui conti correnti debitamente indicati in tale modulistiche, la delega non è risultata attiva sul circuito interbancario non consentendo il buon fine dell'addebito richiesto;
- che i soggetti che richiedono l'attivazione del servizio di riscossione della tassa automobilistica sono tenuti altresì alla presentazione di una polizza fidejussoria e che pertanto comunque sostengono dei costi per assicurarsi l'accesso al servizio;
- che in taluni dei casi sopra evidenziati, in presenza delle condizioni espressamente previste, risulta verificata l'ipotesi specificata nel sopra richiamato punto 4.A della delibera 7/2009;
- che in molti casi vista la consecutività degli addebiti risultati insoluti per la medesima motivazione (mancata attivazione della delega regolarmente presentata all'istituto bancario debitore) il riscossore non è riuscito a regolarizzare la propria posizione debitoria ai sensi del punto 2.F della delibera di Giunta Regionale n. 7 del 16/01/2009;
- che ai sensi della medesima delibera ciò costituisce presupposto per la revoca dal servizio di riscossione;
- che la risoluzione pressoché immediata del rapporto convenzionale sottostante per le ipotesi in cui si verifichi una mancata tempestiva attivazione della delega RID sul circuito interbancario costituisce provvedimento sanzionatorio sproporzionato rispetto al connesso mancato buon fine della richiesta di addebito;
- che con riferimento alle ipotesi di mancato riversamento, tramite la procedura RID delle somme incassate a titolo di tasse automobilistiche, per cause tecniche imputabili alla Regione Campania ovvero a causa di forza maggiore il termine fissato pari a giorni 5, dalla lettura del testo, appare riferimento alla ipotesi di forza maggiore, mentre andava propriamente riferito alla sola ipotesi delle cause tecniche imputabili alla Regione Campania;
- che, con riferimento invece alle polizze fidejussorie, la sistematica richiesta di conferma al soggetto fideiussore, prevista al punto 5.C, dell'avvenuto rilascio della garanzia determina, di fatto, un notevole appesantimento della procedura amministrativa che non appare giustificato in assenza di casi riscontrati di irregolarità della polizza fidejussoria;
- che il decorso di almeno un anno dalla data di scadenza del periodo di copertura fidejussoria previsto al punto 5.E lettera b) appare condizione estremamente gravosa per il riscossore, anche in termini economici, quando lo stesso ha regolarmente adempiuto agli obblighi di cui alle convenzioni in vigore ed alla DGRC 16 gennaio 2009, n. 7;

Ritenuto

- che le richiamate situazioni costituiscano eventi del tutto particolari ovvero casi in cui la relativa disciplina vada integrata ai fini di una più efficiente ed efficace azione amministrativa nell'ambito delle fattispecie tipizzate e regolate dalla citata deliberazione 19 gennaio 2009, n. 7 nel quadro più generale tracciato dai decreti rassegnati in premessa;
- che proprio per tale connotato di peculiarità esse possano essere oggetto di una specifica disciplina integrativa delle previsioni generali riguardanti sia l'ipotesi di mancato riversamento diversamente motivate delle somme riscosse nelle singole settimane contabili sia la gestione amministrativa delle polizze fidejussorie individuali;
- che risponde comunque all'interesse pubblico ed alla politica di settore dell'amministrazione regionale avere il maggior numero di punti di riscossione attivi sul territorio al fine di garantire un servizio quanto più capillare possibile e consentire ai cittadini di adempiere agevolmente al loro obbligo tributario;
- che risponde ai principi di buona amministrazione perseguire e garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei procedimenti amministrativi;

Ritenuto, quindi

- opportuno integrare la disciplina emanata con la richiamata delibera di Giunta regionale 19 gennaio 2009, n. 7 e, più precisamente, quanto previsto:
 - al punto 2.H con riferimento esclusivo alle cause tecniche imputabili alla Regione Campania;
 - al punto 4.A con riferimento esclusivo ai riscossori che siano stati autorizzati al servizio per la prima volta, o per i quali comunque venga utilizzato per la prima volta un conto corrente bancario indicato quale appoggio per le procedure di riversamento delle tasse automobilistiche, e che abbiano prodotto insoluti per mancata attivazione della delega bancaria per l'addebito automatico delle somme riscosse attraverso la procedura interbancaria RID;
 - al punto 5.C con riferimento alla richiesta di conferma al soggetto fideiussore dell'avvenuto rilascio della garanzia;
 - al punto 5.E con riferimento specifico alla lettera b);

Visto

- la legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- il DM 25 novembre 1998 n. 418
- il DPCM n. 11 del 25 gennaio 1999;
- il DM 16 marzo 1999
- il DM 13 settembre 1999;
- la DGRC n. 7 del 16/01/2009

propone e la Giunta, in conformità a voto unanimità

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa, e che qui si intende integralmente riportato,

- di sostituire il punto 2.H della delibera di Giunta Regionale n. 7 del 16/01/2009 con il seguente: Nei casi in cui il RID non abbia avuto esito positivo per cause tecniche imputabili alla Regione Campania, ovvero per causa di forza maggiore oggettivamente documentabile, il riscossore può procedere a regolarizzare la propria posizione secondo le modalità ed i termini indicati dalla struttura regionale competente. Esclusivamente nel caso di mancato addebito per cause tecniche imputabili alla Regione Campania, il riversamento dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento dell'intimazione notificata secondo le modalità sopra indicate. Trascorsi infruttuosamente tali termini il mancato pagamento è equiparato al mancato riversamento per insufficienza fondi e si applica la procedura prevista per tale fattispecie.
- di integrare quanto previsto dal punto 4.A della delibera di Giunta Regionale n. 7 del 16/01/2009 con riferimento esclusivamente ai soggetti autorizzati per la prima volta nella qualità di nuovi richiedenti ovvero ai soggetti subentranti a riscossori già attivi, ovvero ai soggetti riattivati ai sensi del successivo punto 4.E della medesima delibera, o comunque per i quali venga utilizzato per la prima volta un conto corrente bancario indicato quale appoggio per le procedure di riversamento delle tasse automobilistiche, a condizione che:
 1. l'insoluto o gli insoluti siano stati determinati esclusivamente dalla mancata tempestiva attivazione della delega RID;
 2. il riscossore riversi entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi successivi all'avvenuta notifica della contestazione di cui al punto 2.C della delibera di Giunta regionale 19 gennaio 2009, n. 7 l'importo dovuto comprensivo della penale del 5% prevista dai decreti ministeriali riportati in narrativa;
 3. gli insoluti contestati si siano verificati già con riferimento alla prima settimana contabile ed eventualmente per più settimane consecutive;
 4. il riscossore con riferimento agli eventuali insoluti scaturenti dalla medesima causa e non formalmente contestati provveda spontaneamente a versare l'importo dovuto comprensivo della penale del 5% ai sensi del punto 2.F della citata delibera n. 7/2009;

5. il riscossore, contestualmente al pagamento, produca alla struttura regionale competente idonea documentazione, anche appositamente rilasciata dall'istituto di credito debitore, dalla quale risulti:
- a) l'ammontare della disponibilità presente sul conto corrente nei singoli giorni di addebito per valuta di tutti i RID risultanti insoluti;
 - b) che l'istituto debitore abbia provveduto a rendere attiva la delega RID;
- di stabilire che tali insoluti non rilevino ai fini della revoca di cui al punto 4. della delibera di Giunta regionale 19 gennaio 2009, n. 7;
 - di disporre che le richieste di conferma al soggetto fideiussore dell'avvenuto rilascio della garanzia avvengano a cura della struttura regionale competente su base campionaria;
 - di eliminare quanto previsto dal punto 5.E lettera b) della delibera di Giunta regionale 19 gennaio 2009, n. 7, purchè si siano regolarmente verificate le condizioni previste ai successivi punti c) e d);
 - di trasmettere copia della presente delibera al Settore Finanze e Tributi dell'A.G.C 08, per gli adempimenti di conseguenza, ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino